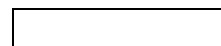


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23948 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 23/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 849/2023 R.G. proposto da:

Palmieri Anna, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Saviotti
-ricorrente-

contro

Agenza delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 488/2022 depositata il 23/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello della contribuente confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo contro l'avviso di accertamento catastale; avviso, successivo a procedura Docfa 2018, con il quale è stata modificata in A1 classe 2 e vani 8,5 la categoria catastale dell'immobile sito in Genova Via Renzo Righetti cv. 13 int. 8 censito al Catasto Fabbricati – Sez. GeB - Foglio 70, Mappale 1028, sub 28 e già fatto oggetto di procedura Docfa 2010;

2. ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;

3. l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile; segue la condanna al pagamento delle spese e del raddoppio del contributo unificato.

2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, dell'art. 3 e 24 Costituzione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Per la ricorrente l'avviso impugnato sarebbe carente della motivazione.

La sentenza impugnata, in doppia conforme con la decisione di primo grado, rileva nell'avviso la sussistenza della motivazione del caso concreto anche in considerazione della Docfa precedente del 2010, ormai definitiva.

Per la ricorrente la motivazione sarebbe stata necessaria in quanto la contribuente aveva allegato alla Docfa una consulenza a sostegno della giusta categoria e classe A/2 e non A/1, come ritenuto dall'avviso di accertamento.

Nello stesso ricorso per cassazione la ricorrente prospetta una diversa distribuzione degli spazi interni, quale giustificazione della Docfa.

Deve darsi continuità all'indirizzo consolidato di questa Corte che non ritiene necessaria una particolare motivazione all'esito di procedura Docfa nell'ipotesi di diversa distribuzione degli spazi interni, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi nell'avviso, se non per una diversa valutazione economica ("In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di

fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso” Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 27/06/2025, n. 17350, Rv. 675158 – 01 e Cass. Sez. 5, ord. n. 24608 del 2025).

L’Agenzia delle Entrate ha valutato gli stessi elementi prospettati nella Docfa ribadendo, peraltro, la precedente classificazione, ormai definitiva.

Del resto, una perizia di parte non può mutare gli elementi valutati dall’Agenzia contenuti espressamente nella Docfa.

2. 1. La sentenza impugnata, inoltre, si basa su due distinte ed autonome rationes decidendi, la prima relativa al giudicato della decisione n. 313/13/2014, la seconda sulle caratteristiche oggettive dell’immobile, la sua ubicazione in zona di pregio e il consolidamento nel tempo della classe catastale.

Sotto il primo profilo, ha affermato la CTR: “Rileva il fatto che l'immobile in questione è stato già oggetto, in data 30/12/2010, di procedura docfa prot 437993, con la quale veniva proposta la categoria A2 di classe 6 di vani 10 , e che il successivo atto di accertamento catastale emesso dall'Ufficio , che prevedeva la categoria A1 di classe 2, veniva confermato dalla Commissione Tributaria di 1° Grado con sentenza n. 313/13/2014 , passata in giudicato non essendo mai stata impugnata dalla ricorrente”. Con ciò estendendo alla fattispecie in

esame gli effetti di quella pronuncia, stante l'assenza di modificazioni fattuali atte ad inficiarla.

La ricorrente non contesta specificamente la ratio basata sul consolidamento della categoria A1 per effetto del giudicato formatosi sulla menzionata Docfa 2010, con la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la motivazione apparente della sentenza in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Il motivo è inammissibile.

In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del *minimo costituzionale* richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal

confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, hanno motivato su tutti gli aspetti dell'impugnazione richiamando correttamente i principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .

Il Presidente

GIACOMO MARIA STALLA